

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 25 (1953)
Heft: 3

Artikel: Bandiere e stendardi
Autor: Bianchi, G.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244306>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BANDIERE E STENDARDI

cap. Gc. BIANCHI

Il Consiglio federale, fondandasi sull'art. 87 della legge 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, ha emanato lo scorso 31 ottobre un nuovo decreto concernente le bandiere e gli stendardi dell'esercito.


Le bandiere e gli stendardi devono riprodurre lo stemma della Confederazione così come venne determinato nella risoluzione federale del 12 dicembre 1889. Quale ornamento, le bandiere dei battaglioni cantonali di fanteria portano una cravatta dai colori del Cantone, quelle dei corpi di truppe federali una cravatta dai colori federali.


Le bandiere sono assegnate ai battaglioni fucilieri e carabinieri dell'attiva, ai battaglioni fucilieri di Landwehr, ai battaglioni zappatori, ai battaglioni zappatori motorizzati, ai battaglioni pontieri, ai gruppi sanitari ed ai battaglioni di protezione anti-aerea.

Gli stendardi sono assegnati ai gruppi di dragoni, ai battaglioni ciclisti, ai battaglioni motociclisti, ai battaglioni di dragoni motorizzati, ai gruppi cacciatori di carri armati, ai gruppi obici, ai gruppi cannoni pesanti, ai gruppi obici pesanti, ai gruppi di fortezza, ai gruppi d'aerodromo, ai gruppi leggeri mobili di difesa anti-aerea, ai gruppi pesanti di difesa anti-aerea, ai gruppi di difesa anti-aerea di sbarramento idraulico, ai gruppi di trasmissione, ai gruppi radio-telegrafisti, ai gruppi di sussistenza ed alle compagnie della guardia delle fortificazioni.

* * *

Si vuole che l'uso delle bandiere e degli stendardi sia stato introdotto nelle formazioni combattenti per due ragioni: anzitutto per permettere di distinguere ad una certa distanza, quando non esistevano ancora i moderni mezzi di collegamento, a quale truppa appartenevano i singoli reparti armati in movimento; in secondo luogo per facilitare ai militi dispersi la possibilità di ritrovare la propria unità ed i propri comandanti.





L'uso delle bandiere a scopo militare è antichissimo: qualche autore accenna a bandiere adoperate già dagli antichi Persiani, dagli Assiri, dagli Ebrei. I Romani usavano i « vexilla », veri e propri gonfaloni. Nel medioevo l'uso delle bandiere andò generalizzandosi, servendo a scopi non più solamente militari, ma anche civili e religiosi.

Uno studioso di antichità medievali, il Chiappelli, scrive a questo proposito: « Si comprende come le bandiere benedette dalla Chiesa con uno speciale rito, fossero considerate come cosa sacra. Fu costume dei papi il donare ad alcuni principi bandiere benedette, e specialmente ai re di Francia fino dal tempo anteriore a Carlo magno, perchè essi avevano il titolo di patrizi romani e di difensori della Chiesa. I re di Francia nell'entrare in guerra facevano uso dell'insegna con la cappa di San Martino e poi della bandiera di San Dionigi, della orifiamma (aurea fiamma). I re d'Inghilterra, Scozia e Irlanda adoperavano le rispettive bandiere di San Giorgio, Sant'Andrea e San Patrizio ».

Anche in Italia le bandiere ed i gonfaloni furono tenuti in grande importanza. « Quando la campana del comune suonava a martello, i cittadini dovevano raccogliersi sotto la loro bandiera. Era vietato il rifiutar l'onore di portare la bandiera. Gravi pene colpivano chi abbassava o abbandonasse la bandiera in battaglia: il cadere di questa dal carroccio fu, nel 1270, per i Cremonesi in guerra contro Lodi, triste presagio. Le bandiere dei vincitori solevano essere collocate sulle torri del vinto nemico in segno di dominio; quelle conquistate al nemico si esponevano nel palazzo del comune. Ai vinti veniva imposta la dura condizione di ripiegare le insegne. Ai guerrieri morti si rendeva onore coprendo il loro corpo con la bandiera propria, o con una tolta ai nemici. In alcuni comuni, come a Parma, si portavano le bandiere nel parlamento del popolo, quando si giurava fedeltà all'imperatore o al papa. Il sigillo rappresentava la volontà del comune: la bandiera ne rappresentò la potenza militare ».

Di tutte le bandiere nazionali oggi in uso, solo quelle della Svizzera e della Danimarca sono immutate dal medioevo; tutte le altre hanno subito cambiamenti radicali seguendo le evoluzioni e rivoluzioni politiche.

Questo attaccamento degli Svizzeri al loro emblema rossocrociato non è certamente privo di significato in un mondo dove il cambiare bandiera è diventato troppo sovente il simbolo tangibile del disorientamento e dello smarrimento. La bandiera alla quale noi prestiamo giuramento è uguale a quella cui giurarono i nostri avi, e così noi vogliamo tramandarla ai figli dei nostri figli con la stessa fede e con immutata tenacia.